

Le qualità e i prezzi di queste carni sono indicati nell'allegato II.

3. Gli organismi d'intervento vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

4. Le vendite sono effettuate conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare in conformità degli articoli da 2 a 5.

5. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato III.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 settembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*